

# CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Disposizioni ai sensi del D.L. 172 del 26 Novembre 2021

## VALIDITÀ

- ✓ 9 mesi a partire dal completamento del ciclo vaccinale primario
- ✓ 9 mesi dalla somministrazione della dose di richiamo
- ✓ 6 mesi dall'avvenuta guarigione da Covid-19



RAFFORZATO

- ✓ 48 ore da test antigenico rapido o
- 72 ore da test molecolare



BASE

## DISPOSIZIONI IN VIGORE dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022


- ✓ Servizi di ristorazione (eccetto mense e servizi delle strutture ricettive, per i soli clienti alloggiati)
- ✓ Spettacoli aperti al pubblico, eventi sportivi, cerimonie pubbliche
- ✓ Musei, mostre e luoghi della cultura
- ✓ Centri culturali, sociali e ricreativi
- ✓ Sale gioco e sale da ballo
- ✓ Treni, navi, traghetti, autobus su percorsi interregionali
- ✓ Mezzi di trasporto pubblico locale o regionale
- ✓ Funivie, cabinovie e seggiovie (se chiuse con cupole paravento), utilizzate con finalità turistico-commerciale
- ✓ Piscine, palestre, centri termali (spogliatoi compresi)
- ✓ Alberghi e strutture ricettive (compresi servizi di ristorazione interni, per i soli clienti alloggiati)



RAFFORZATO



BASE

 LE DISPOSIZIONI SONO VALIDE IN ZONA BIANCA E IN ZONA GIALLA  
LE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO AI MINORI DI 12 ANNI E AI SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE SULLA BASE DI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA

## LAVORO

**Il Green Pass "base" è valido anche per l'accesso ai luoghi di lavoro.**

La legge 165/2021 ha previsto che i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 (in tal caso i lavoratori sono esonerati dal controllo da parte del datore, per tutta la durata della validità della certificazione).

per saperne di più  
<https://www.celva.it/it/emergenza-covid-19/>

 CELVA